



*MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA CAMPANIA*

**Istituto Comprensivo Casoria 1° - Ludovico Da Casoria centrale**  
**Via Pio XII, 126 – 80026 Casoria (NA)**  
C.M.: NAIC8ET00D

Casoria, 02/05/2022

Ai tutto il personale scolastico  
Alle famiglie  
Alle referenti di tutti i plessi e/o ref. Covid  
Al DSGA  
Al RE e Sito web

**OGGETTO:** Ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute e DECRETO LEGGE 24/03/2022, N. 24.  
Green pass e utilizzo mascherine dal 01/05/2022

Si fornisce di seguito una sintesi circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, in vigore dal 01/05/2022, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse. Il 30 aprile è il termine ultimo, previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, per alcune limitazioni riguardanti l'obbligo di indossare mascherine all'aperto e al chiuso e il possesso di green pass base e super green pass.

In particolare, dal 01 maggio 2022, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, sarà in vigore l'Ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministro della Salute.

L'Ordinanza prevede quanto segue:

In ambito scolastico, fino alla conclusione dell'anno 2021/22 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Resta l'obbligo di indossare le mascherine (di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva) "fatta eccezione per i soggetti con patologie e per lo svolgimento delle attività sportive"
- **Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione** delle vie respiratorie
  - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Il decreto in oggetto ha fissato inoltre alla data del 1° maggio 2022, **l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro**. Non sarà pertanto prevista tale verifica in ingresso all'interno degli edifici scolastici.

**Rimane invece in vigore fino al 15 giugno prossimo l'obbligo vaccinale** a carico dei lavoratori della scuola, nonché per gli over 50.

In sintesi, per quanto riguarda la scuola:

Obbligo utilizzo mascherine	Rimangono obbligatorie per tutti (chirurgiche o di maggiore efficacia), salvo i bambini sotto i 6 anni
Controllo GP	È abolito anche per i visitatori con obbligo di indossare la mascherina
Personale ATA non vaccinato	Sono in servizio ma senza più bisogno di tampone
Docenti non vaccinati	Rimangono a 36h senza contatto con alunni, non è più necessario tampone per entrare a scuola (no GP)
Personale guarito	Non cambia nulla fino alla scadenza della validità del GP da guarigione (vaccinazione dai 120 giorni dalla guarigione)
Resta invariata la procedura prevista dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 riguardo la gestione dei casi di positività degli alunni in ambito scolastico	

Inoltre, il **Ministro della pubblica amministrazione** con Circolare n. 1/2022 **per il personale** precisa:

**UTILIZZO RACCOMANDATO:**

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso agli edifici e/o agli uffici;
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

**UTILIZZO NON NECESSARIO**

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Puzone